

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

STATUTO

2016

INDICE

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA - STRUTTURA

- Art. 1 – Fonti Istitutive, denominazione, forma giuridica e struttura
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Fondo di Solidarietà (*nuovo*)
- Art. 4 – Scopo (*ex Art. 3*)
- Art. 5 – Sede e durata (*ex Art. 4*)

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 6 – Organi del Fondo (*ex Art. 5*)
- Art. 7 – Assemblea (*ex Art. 6*)
- Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea (*ex Art. 7*)
- Art. 9 – Modalità di funzionamento dell'Assemblea (*ex Art. 8*)
- Art. 10 – Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni (*ex Art. 9*)
- Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea (*ex Art. 10*)
- Art. 12 – Direttore Generale del Fondo (*ex Art. 11*)
- Art. 13 – Responsabile del Fondo (*nuovo*)
- Art. 14 – Consiglio di Amministrazione (*ex Art. 12*)
- Art. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione (*ex Art. 13*)
- Art. 16 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale (*ex Art. 14*)
- Art. 17 – Modalità di funzionamento e responsabilità del Consiglio di Amministrazione (*ex Art. 15*)
- Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (*ex Art. 16*)
- Art. 19 – Cessazione dalla funzione di Consigliere (*ex Art. 17*)
- Art. 20 – Collegio Sindacale (*ex Art. 18*)
- Art. 21 – Sostituzione dei Sindaci (*ex Art. 19*)
- Art. 22 – Decadenza dalle cariche di Consigliere e di Sindaco (*ex Art. 20*)
- Art. 23 – Revisione Legale dei conti (*ex Art. 20-bis*)
- Art. 24 – Rapporti amministrativi con l'Azienda (*ex Art. 22*)

TITOLO III – GESTIONE SEPARATA A PRESTAZIONE DEFINITA

- Art. 25 – Scopo (*ex Art. 23*)
- Art. 26 – Iscritti (*ex Art. 24*)
- Art. 27 – Risorse (*ex Art. 25*)
- Art. 28 – Contribuzione (*ex Art. 26*)
- Art. 29 – Prestazioni (*ex Art. 27*)
- Art. 30 – Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità (*ex Art. 28*)
- Art. 31 – Pensioni dirette: requisiti di accesso (*ex Art. 29*)
- Art. 32 – Pensioni ai superstiti: indirette e di reversibilità (*ex Art. 30*)
- Art. 33 – Adeguamento (*ex Art. 31*)
- Art. 34 – Trasferimento ad altro fondo e riscatto (*ex Art. 32*)
- Art. 35 – Anticipazioni o prestiti (*ex Art. 33*)
- Art. 36 – Gestione delle risorse (*ex Art. 34*)

TITOLO IV – GESTIONE SEPARATA A CONTRIBUZIONE DEFINITA

- Art. 37 – Scopo (*ex Art. 35*)

- Art. 38 – Iscritti (*ex Art. 36*)
- Art. 39 – Posizioni attivate in favore dei soggetti fiscalmente a carico (*nuovo*)
- Art. 40 – Risorse (*ex Art. 38*)
- Art. 41 – Contribuzione (*ex Art. 39*)
- Art. 42 – Posizioni individuali (*ex Art. 40*)
- Art. 43 – Anticipazioni (*ex Art. 41*)
- Art. 44 – Decesso dell'iscritto (*ex Art. 42*)
- Art. 45 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale (*ex Art. 43*)
- Art. 46 – Trasferimento da altri Fondi (*ex Art. 44*)
- Art. 47 – Prestazioni pensionistiche (*ex Art. 45*)
- Art. 48 – Erogazione della rendita (*ex Art. 46*)
- Art. 49 – Invalidità e premorienza (*ex Art. 47*)
- Art. 50 – Gestione delle risorse (*ex Art. 48*)
- Art. 51 – Banca depositaria (*ex Art. 49*)

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 52 – Cessazione dal servizio in caso di cessione di ramo di azienda (*ex Art. 50*)
- Art. 53 – Sospensione del rapporto di lavoro (*ex Art. 51*)
- Art. 54 – Decorrenza delle prestazioni pensionistiche (*ex Art. 52*)
- Art. 55 – Divieto di cessione delle prestazioni pensionistiche (*ex Art. 53*)
- Art. 56 – Conflitti di interesse (*ex Art. 53-bis*)
- Art. 57 – Comunicazioni e reclami (*ex Art. 53-ter*)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI CONTABILI

- Art. 58 – Sistema Contabile (*ex Art. 54*)
- Art. 59 – Bilancio (*ex Art. 55*)
- Art. 60 – Verifiche tecnico-attuariali (*ex Art. 56*)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 61 – Personale cessato anteriormente al presente Statuto che accede al pensionamento dopo il 31/12/1997 (*ex Art. 57*)
- Art. 62 – Prima verifica tecnico- attuariale (*ex Art. 60*)
- Art. 63 – Prestiti in essere (*ex Art. 61*)
- Art. 64 – Adeguamento dello Statuto (*ex Art. 62*)
- Art. 65 – Scioglimento e liquidazione del Fondo (*ex Art. 63*)

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SCOPO – DURATA - STRUTTURA

Art. 1 – Fonti Istitutive, denominazione, forma giuridica e struttura

1. In attuazione degli Accordi stipulati il 30 luglio 1998 e il 12 febbraio 1999 tra le Fonti Istitutive vigente il Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, il Fondo di Previdenza per il Personale della Banca di Roma, persona giuridica risultante dall'unificazione del 'Fondo di Previdenza per il Personale del Banco di Santo Spirito (DPR n. 537 del 23.4.1952) e del Fondo Pensioni per il Personale del Banco di Roma (DPR n. 759 del 17.5.1951), assume la denominazione di Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma e viene disciplinato dal presente Statuto che modifica, sostituendolo ad ogni effetto, quello approvato con D.M. del 25/7/1994.

Col Protocollo aziendale stipulato il 3 agosto 2007 è stata disciplinata l'integrazione del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit Spa stabilendosi altresì per i dipendenti interessati, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, il mantenimento dell'adesione al fondo pensione di iscrizione fermi gli obblighi contributivi in essere. In conseguenza e in applicazione delle previsioni di cui all'art.1, punto 4 del Decreto Legislativo 252/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, Decreto), il Fondo assume la denominazione di "Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma".

Nel Protocollo in parola è stato altresì previsto che "Per i dipendenti assunti a partire dal 1° ottobre 2007 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del presente Protocollo non iscritti alla data del 30 settembre 2007 ad alcuna forma di previdenza complementare operante nel Gruppo, con decorrenza 1° ottobre 2007 si applicheranno le previsioni dell' "Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A." sottoscritto il 21 maggio 1997, e successivi accordi di Gruppo in materia (da considerarsi parte integrante del presente Protocollo).

In conseguenza di quanto precede, il Fondo è chiuso a nuove iscrizioni di dipendenti in servizio.

2. In conformità alle previsioni del Decreto 10 maggio 2007, n.62, e tenuto conto dei criteri, delle modalità e dei tempi ivi stabiliti, lo Statuto del Fondo è adeguato alle disposizioni del Decreto).
3. Fatta salva la piena continuità del Fondo di cui al comma 1, il Fondo stesso si articola in due gestioni contabilmente e patrimonialmente separate:
 - a. la Gestione a Prestazione Definita, disciplinata dal successivo Titolo III;
 - b. la Gestione a Contribuzione Definita, disciplinata dal successivo Titolo IV .
4. Per i dipendenti in servizio all'entrata in vigore del presente Statuto, che alla data del 31.12.1997 risultino già iscritti al Fondo di cui al comma 1, la prestazione previdenziale complessiva si articola in due quote distinte, di cui una a carico della Gestione a Prestazione Definita e l'altra a carico della Gestione a Contribuzione Definita. Per i lavoratori iscritti dopo il 31.12.1997, la prestazione previdenziale è a totale carico della Gestione a Contribuzione Definita.

Art. 2 – Definizioni

Per brevità di espressione, nel seguito sono adottate le seguenti convenzioni:

- a. è denominato "Fondo" il Fondo di cui al comma 1 dell'art.1;

- b. è denominata “Azienda” la Capogruppo UniCredit Spa;
- c. sono denominate ‘Aziende del Gruppo’ l’Azienda e le Aziende del Gruppo UniCredit;
- d. sono denominati “Iscritti” i dipendenti delle Aziende del Gruppo in servizio alla data del 1° ottobre 2007 in relazione ai quali siano versati contributi al Fondo, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
- e. sono denominati “Partecipanti” gli iscritti ed i titolari di pensione diretta;
- f. sono denominate “Parti istitutive” le Parti contraenti – Azienda ed Organizzazioni Sindacali - firmatarie degli accordi collettivi aziendali in tema di trattamento pensionistico complementare;
- g. sono denominate “Fonti costitutive” gli accordi di cui alla lett. f del presente articolo;
- h. è denominata “AGO” l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’Invalidità, la Vecchiaia ed i Superstiti;
- i. è denominato “TFR” il Trattamento di Fine Rapporto.

Art. 3 – Fondo di Solidarietà

Nel caso di Iscritti nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti del D.M. n.158/2000 al titolo “Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito” e successive modifiche od integrazioni, i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, previo accordo intercorso fra le Parti istitutive, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione al Fondo ed il versamento della contribuzione con esclusione del TFR secondo le previsioni dall’accordo stesso. Conseguentemente, gli interessati manterranno gli stessi diritti degli Iscritti salvo quanto eventualmente previsto dallo Statuto.

Art. 4 – Scopo

Il Fondo, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip al nr.1162, 1° Sezione speciale - Fondi Preesistenti, ha lo scopo esclusivo di assicurare, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi della norme di legge vigenti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di previdenza complementare, prestazioni a carattere previdenziale specificate nei successivi articoli del presente Statuto, complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.

Art. 5 – Sede e durata

1. La sede legale del Fondo è in Roma, via Padre Semeria n. 9. In caso di modifica della sede legale, il Consiglio di Amministrazione provvede in autonomia ai conseguenti aggiornamenti statutari.
2. La durata del Fondo è al 31.12.2100 e deve intendersi automaticamente prorogata in caso di proroga della durata dell’Azienda nei modi di legge, salvo scioglimento e liquidazione ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e del presente Statuto.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente e nel rispetto delle procedure di cui all’art.47 della L. 428/90 e degli Accordi di categoria, non costituiscono cause di scioglimento del Fondo le eventuali operazioni societarie che dovessero comportare il superamento della personalità giuridica delle Aziende del Gruppo.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 6 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea del Fondo è composta dai Partecipanti.
2. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Partecipanti, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Partecipanti anche se assenti.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria
4. Nell'Assemblea riunita in seduta ordinaria per le delibere di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. b), e in quella riunita in seduta straordinaria è ammesso il voto per corrispondenza. Il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità (di persona, per corrispondenza, telematica, etc.) stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposito Regolamento, depositato presso la sede del Fondo e pubblicato nel sito Internet del Fondo stesso, che deve altresì prevedere la costituzione e le modalità di funzionamento del Seggio Centrale deputato a sovrintendere all'espletamento ed alla regolarità delle votazioni e dello scrutinio.

Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce in seduta ordinaria per:
 - a. approvare il bilancio annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - b. eleggere i membri Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi artt. 14 e 20;
 - c. deliberare sull'azione di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - d. deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce in seduta straordinaria per deliberare in materia di:
 - a. modifiche dello Statuto;
 - b. scioglimento e liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 9 – Modalità di funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero ancora su istanza motivata da un decimo dei Partecipanti, mediante invio, almeno 30 giorni prima della convocazione, ai Partecipanti aventi diritto al voto di una comunicazione recante le date di effettuazione delle votazioni sia in prima che in seconda convocazione, che comunque non possono avvenire nello stesso giorno, e i

quesiti sui quali essi sono chiamati a pronunciarsi.

Art 10 – Validità dell’Assemblea e delle deliberazioni

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio, per delega o, se ammesso, per voto espresso per corrispondenza, di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all’Assemblea stessa.
3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, determinata come al comma 1, di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
4. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria comportanti la scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo e per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo dopo la completa soddisfazione di tutti gli obblighi ed oneri assunti, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
5. Il voto può essere delegato esclusivamente ad un Partecipante. Ciascun Partecipante non può essere portatore di più di cinque deleghe. Il voto per delega non è ammesso nell’assemblea ordinaria di cui all’art. 8, comma 1, lett. b).

Art. 11 – Presidenza dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente dell’Assemblea designa, tra i presenti, un segretario sempre che non sia richiesta l’assistenza di un notaio e di eventuali scrutatori, verifica la regolare costituzione dell’Assemblea e regola la discussione e le votazioni.
2. I verbali dell’Assemblea sono sottoscritti dal Presidente, dal segretario, e, ove siano stati designati, dagli scrutatori. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

Art. 12 – Direttore Generale del Fondo

1. L’Azienda indica la persona che deve ricoprire la carica di Direttore Generale del Fondo fermo il gradimento di almeno 10 membri del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore del Fondo provvede alla gestione corrente ed in tale veste esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita inoltre ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio.
3. Il Direttore è presente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell’assistenza di altro personale del Fondo.

Art. 13 – Responsabile del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, con il voto favorevole di 10 membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile del Fondo che dura in carica, salvo revoca, fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

2. Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il venir meno dei requisiti suddetti comporta la decadenza della carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività, inclusi i rapporti intrattenuti con COVIP. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 C.C. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo in ottemperanza alle scelte del Consiglio di Amministrazione;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
5. Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici membri, dei quali metà designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, metà eletti dall'Assemblea dei Partecipanti tra i Partecipanti stessi. Nell'ambito dei Consiglieri di origine elettiva è prevista la presenza di un numero non inferiore a cinque e non superiore a sei membri appartenenti esclusivamente alla categoria degli Iscritti al Fondo e di un numero non superiore a tre e non inferiore a due membri titolari di pensione diretta fermo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
2. In aggiunta ai sedici membri di cui al primo comma, è prevista la presenza di un ulteriore membro di origine elettiva, appartenente alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo con funzioni di "Osservatore", secondo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono.
3. Nell'ambito del mandato consiliare in corso, la ripartizione numerica di cui al primo comma tra i membri di origine elettiva può variare in caso di pensionamento di uno o più membri appartenenti alla categoria degli Iscritti. Se peraltro, per effetto di tali pensionamenti, i Consiglieri titolari di pensione diretta del Fondo superino il cinquanta per cento del numero di membri di origine elettiva escluso il membro "Osservatore", dovrà essere indetta l'Assemblea dei Partecipanti per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione.
4. Per la nomina dei Consiglieri di origine elettiva compreso il membro "Osservatore" si procede con le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento di cui all'art. 7, mediante la presentazione di apposite "liste elettorali":

- una lista, predisposta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, ovvero predisposta e sottoscritta da almeno un trentesimo dei Partecipanti, composta da sette candidati, di cui almeno uno oppure due appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo, e da quattro supplenti, di cui almeno uno appartenente alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo;
- una lista, predisposta dai titolari di pensione diretta del Fondo, composta da un candidato a membro effettivo, un candidato a membro "Osservatore" ed un candidato supplente, tutti appartenenti alla categoria dei titolari di pensione diretta del Fondo.

Ciascun nominativo aspirante alla carica di Consigliere può figurare nell'ambito di una sola lista.

5. I membri del Consiglio, ivi incluso il membro Osservatore, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica.
6. I Consiglieri durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e non sono rieleggibili consecutivamente per più di tre mandati. Il Consiglio resta in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento del nuovo organismo. Tale insediamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
7. Le funzioni di Consigliere sono svolte a titolo gratuito.

Art. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio svolge un ruolo di indirizzo della gestione ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Fondo, salvo quanto per legge o per Statuto è riservato all'Assemblea dei Partecipanti.
2. Fatto salvo quanto previsto in altre norme del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione:
 - a. delibera le modifiche statutarie che si rendessero necessarie al fine di adeguare lo Statuto a sopravvenute prescrizioni normative e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
 - b. verifica la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, del Direttore Generale Responsabile del Fondo;
 - c. stipula le convenzioni per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita ai sensi dell'art. 48;
 - d. segnala alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e comunica preventivamente i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio stesso.

Art. 16 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente e a turno tra i propri componenti in rappresentanza dell'Azienda e quelli in rappresentanza degli Iscritti che restano in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o

del Vice Presidente, il Consiglio procede alla sostituzione entro il termine di trenta giorni.

2. Al Presidente e, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al Vice Presidente spetta la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e di fronte a terzi; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, la rappresentanza spetta al Consigliere più anziano nella carica e, a parità di anzianità, dal più anziano per età.

Art. 17 – Modalità di funzionamento e responsabilità del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente (o, in mancanza, dal Vice Presidente) almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia avanzata richiesta da almeno 5 membri del Consiglio stesso o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione è estesa al membro "Osservatore" che è tenuto ai medesimi obblighi di riservatezza dei Consiglieri.
2. L'avviso di convocazione indicante il luogo, il giorno, l'ora della seduta e l'ordine del giorno, va recapitato con lettera raccomandata, con telegramma o in via telematica ai Consiglieri, all'Osservatore ed ai Sindaci almeno dieci giorni prima della riunione.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi.
4. Alle riunioni del Consiglio assistono, oltre all'Osservatore, al Collegio dei Sindaci e al Direttore del Fondo, eventuali consulenti esterni su invito del Consiglio. In caso di assenza di uno dei Consiglieri effettivi eletto nella lista dei titolari di pensione diretta, il membro "Osservatore" ne prende il posto assumendone il ruolo e le funzioni, restando gravato delle responsabilità connesse alle decisioni assunte con la sua partecipazione al voto.
5. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento video/call conference. In tal caso:
 - devono essere assicurate:
 - a. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
 - b. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione relativa alla riunione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
 - la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629-bis del Codice Civile.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente, ovvero in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano nella carica e, a parità di anzianità, dal più anziano per età.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno

- dieci membri.
3. La deliberazione va assunta a maggioranza dei voti dei presenti; a parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio o di chi lo sostituisce; è comunque necessaria la maggioranza dei componenti il Consiglio per le proposte di scioglimento e di liquidazione del Fondo e per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello Statuto, ad eccezione di quelle concernenti l'assetto contributivo e delle prestazioni di ciascuna gestione, che restano riservate esclusivamente alle fonti istitutive. È richiesta, altresì, la maggioranza di almeno dieci componenti il Consiglio per le deliberazioni concernenti quanto previsto dal successivo art. 36 in materia di elaborazione dei piani triennali e di compravendite di complessi immobiliari, nonché quanto previsto dai successivi artt. 36 e 50 in materia di affidamento della gestione delle risorse a soggetti gestori esterni.
 4. Le deliberazioni concernenti il progetto di Bilancio di esercizio, inviato per conoscenza ai competenti organi dell'Azienda, vanno sottoposte direttamente all'Assemblea dei Partecipanti; quelle inerenti le proposte di scioglimento e di liquidazione del Fondo vanno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Azienda.
 5. Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
 6. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi fanno piena prova.

Art. 19 – Cessazione dalla funzione di Consigliere

1. Qualora uno o più Consiglieri cessino dalle funzioni per qualsiasi motivo durante il corso del mandato:
 - a. se trattasi di membro designato dall'Azienda, quest'ultima procede alla relativa sostituzione;
 - b. se trattasi di membro elettivo, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei Consiglieri di origine elettiva, provvederà alla sostituzione con uno dei supplenti eletti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 e dal Regolamento di cui all'art. 7.
Il Consigliere nominato in sostituzione ai sensi delle lettere a) e b) dura in carica fino alla data in cui sarebbe cessato dalle funzioni il Consigliere sostituito.
 - c. se trattasi del Consigliere eletto nella lista dei titolari di pensione diretta, subentra il membro "Osservatore"; in tal caso le funzioni di "Osservatore" sono trasferite al membro supplente che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5, assume i doveri e le responsabilità indicati nel precedente art. 17.
2. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente Statuto.
3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda revocare in qualsiasi momento i Consiglieri di propria designazione.

Art. 20 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 membri effettivi.
2. Devono inoltre essere nominati 2 Sindaci supplenti.
3. Fermo che non può rivestire la carica di Sindaco colui il quale ha già espletato quella di Consigliere, i Sindaci vengono individuati come segue:
 - a. 2 effettivi ed 1 supplente vengono designati dall'Azienda;

- b. 2 effettivi ed 1 supplente vengono eletti, tra il personale delle Aziende in servizio ed i titolari di pensione diretta del Fondo, dall'Assemblea dei Partecipanti. Per la loro elezione si procede con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 7 mediante la presentazione di apposite "liste elettorali" predisposte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ovvero predisposte e sottoscritte da almeno un trentesimo dei Partecipanti.
4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
5. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Tutti i componenti il Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Il venir meno di uno dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dalla carica.
7. I Sindaci durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e non sono rieleggibili per più di quattro mandati consecutivi.
8. Le funzioni di Sindaco non sono retribuite se ricoperte da dipendenti delle Aziende del Gruppo ovvero da titolari di pensione diretta del Fondo.

Art . 21 – Sostituzione dei Sindaci

1. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo del mandato dal supplente designato ovvero eletto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 3.
2. Qualora la procedura di sostituzione interessi, anche in tempi distinti nell'arco dello stesso triennio, 2 Sindaci di origine elettiva, si procede ad indire nuove elezioni.

Art. 22 – Decadenza dalle cariche di Consigliere e di Sindaco

Per la decadenza dalle cariche di Consigliere e di Sindaco valgono le cause previste dalla legge e dallo Statuto.

Inoltre, per la componente di origine elettiva, costituisce causa di decadenza la cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende, salvo i casi di pensionamento o di applicazione dell'art. 3 di cui allo Statuto.

Art. 23 – Revisione Legale dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la proposta motivata del Collegio dei Sindaci per il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti ad una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Contestualmente l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.
2. Compete all'Assemblea deliberare la revoca per giusta causa del suddetto incarico alla Società di Revisione, sentito il Collegio dei Sindaci, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della stessa.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 24 – Rapporti amministrativi con l’Azienda

1. L’Azienda mette a disposizione del Fondo il personale necessario al suo funzionamento.
2. L’organizzazione e la gestione del suddetto personale si ispira a criteri di efficienza e di economicità.
3. Gli oneri connessi al trattamento economico del personale vengono sostenuti dall’Azienda. Altresì, sono a carico della Azienda le spese di ordinaria amministrazione e quelle correlate al corrente funzionamento del Fondo, sulla base di un’apposita previsione annuale di spesa da concordare con l’Azienda medesima.

TITOLO III – GESTIONE SEPARATA A PRESTAZIONE DEFINITA

Art. 25 – Scopo

La Gestione eroga prestazioni definite in forma di rendita.

Art. 26 – Iscritti

Sono iscritti alla Gestione i dipendenti in servizio, già iscritti al Fondo alla data del 31.12.1997, fermo quanto previsto all'art. 3.

Art. 27 – Risorse

Le risorse a disposizione della Gestione sono:

- a. il patrimonio in essere alla data del 31.12.1997;
- b. i contributi di cui all'art. 28;
- c. i rendimenti delle attività patrimoniali possedute;
- d. qualsiasi altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a realizzare lo scopo della gestione.

Art. 28 – Contribuzione

Salvo variazioni concordate dalle Parti Istitutive, la contribuzione a carico delle Aziende è prevista nella misura del 8,305% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO tempo per tempo goduta dagli iscritti.

Art. 29 – Prestazioni

Sono a carico della Gestione le prestazioni dirette ed ai superstiti in godimento alla data del 31.12.1997 nonché quelle spettanti al personale di cui all'art. 61. Sono altresì a carico della Gestione le pensioni dirette ed ai superstiti di cui ai successivi artt. 30, 31 e 32.

Art. 30 (ex Art. 28) – Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità

1. Le pensioni dirette sono liquidate con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. L'importo-base delle pensioni dirette è calcolato mediante apposita tabella di scaglioni di retribuzione annua di riferimento e di corrispondenti percentuali da applicare per ogni anno di anzianità contributiva, entro il limite di 40 anni. In conformità all'Accordo tra le Fonti Istitutive del 12 febbraio 1999, la tabella – salvo variazioni adottate ai sensi dell'art. 64 è la seguente:

Scaglioni	Percentuali
da 0 a € 31.084,51	0,60%
da € 31.084,52 a € 41.342,40	0,046%
da € 41.342,41 a € 51.600,28	0,0388%
da € 51.600,29 a € 59.060,56	0,0316%
oltre	0,0258%

3. La retribuzione annua di riferimento è quella in godimento alla data del 31.12.1997

con esclusione delle voci extracontrattuali aventi carattere di discontinuità e degli emolumenti aventi carattere di discontinuità, quali i compensi per lavoro straordinario, le diarie, le indennità per turni, ecc. L'anzianità contributiva è quella maturata alla data del 31.12.1997.

4. Per le frazioni di anno, le percentuali di cui alla tabella precedente sono ridotte di tanti dodicesimi quanti sono i mesi necessari a completare l'anno. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
5. Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, nei limiti della durata del medesimo contratto, le predette percentuali sono ridotte in misura proporzionale al minor orario settimanale prestato, mentre la retribuzione annua di riferimento è quella prevista per il tempo pieno.
6. All'importo-base, calcolato con le modalità di cui ai commi dal 2 al 5, vengono applicate le modalità previste dall'art. 33.

Art. 31 – Pensioni dirette: requisiti di accesso

1. Il trattamento di quiescenza spetta all'iscritto, cessato dal servizio, in possesso dei requisiti per l'accesso all'analogo trattamento a carico dell'AGO e con la decorrenza dello stesso, a condizione che sussistano almeno 15 anni complessivi di iscrizione e contribuzione al Fondo. La relativa istanza deve essere presentata entro 3 mesi dalla maturazione dei citati requisiti. Superato detto termine il trattamento di quiescenza, fermo il possesso dei requisiti di cui sopra, decorrerà dalla presentazione dell'istanza.
2. Ove sia riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dell'AGO, la condizione di lavoratore non vedente, il periodo minimo di iscrizione e di contribuzione è ridotto di un terzo.
3. La pensione di invalidità spetta nel caso in cui lo stato invalidante, che determina la cessazione dal servizio, non preesista all'iscrizione al Fondo e risulti dalla concessione di analoghe prestazioni erogate dall'AGO.
4. La pensione di invalidità deve essere richiesta al Fondo entro 6 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro ed è revocata contestualmente all'analoga prestazione a carico dell'AGO.

Art. 32 – Pensioni ai superstiti: indirette e di reversibilità

1. La pensione ai superstiti spetta ai beneficiari individuati dalle norme tempo per tempo in vigore nell'AGO.
2. Il Fondo corrisponde pensioni ai superstiti:
 - a. in caso di morte del titolare di pensione diretta;
 - b. in caso di morte dell'iscritto;
 - c. in caso di morte dell'ex iscritto che vanti almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione al Fondo e che sia in attesa di maturare gli ulteriori requisiti di cui al comma 1 dell'art. 31.

In ogni caso, la pensione ai superstiti spetta in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'AGO.

3. Le pensioni ai superstiti sono calcolate in base alle seguenti percentuali della pensione che, a prescindere dai requisiti di accesso di cui all'art. 31, sarebbe spettata ai danti causa di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ovvero della pensione già percepita dal dante causa di cui alla lettera a) del medesimo comma 2:
 - a. 60% per il coniuge;

- b. 60% per ciascun figlio;
- c. 60% per ciascun genitore;
- d. 60% per ciascun fratello celibe o sorella nubile.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la percentuale delle pensioni ai superstiti di cui alla lettera a), erogate per la prima volta a far tempo dal 1° gennaio 2015, è soggetta, nei casi in cui il dante causa abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, ad una riduzione pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero di 10. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

4. La percentuale di cui alla lettera c) del comma 3 è subordinata all'assenza del coniuge e dei figli, nonché alla condizione che il genitore risulti a carico del dante causa. La percentuale di cui alla lettera d) è subordinata all'ulteriore assenza di genitori a carico, nonché alla condizione che il fratello, o sorella, risulti a carico del dante causa.
5. La somma delle pensioni ai superstiti non può, in alcun caso, essere superiore alla pensione virtualmente spettante al dante causa, ovvero già percepita dal medesimo.
6. La pensione ai superstiti è calcolata sulla base di un'anzianità contributiva di 15 anni nel caso che il dante causa vanti un'anzianità inferiore.

Art . 33 (ex Art. 31) – Adeguamento

A far tempo dal 1° gennaio 2015, le variazioni delle prestazioni correnti e future a carico della sezione a prestazione definita in essere tempo per tempo sono effettuate secondo l'effettivo rendimento della gestione del patrimonio della Sezione "Gestione separata a prestazione definita" risultante dalla differenza tra il tasso di rendimento rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di compilazione del bilancio di esercizio e il tasso necessario per il mantenimento dell'equilibrio utile per finanziare le prestazioni a carico del Fondo stesso, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, determinato sulla base di apposite valutazioni attuariali.

NORMA TRANSITORIA

Per quanto attiene le variazioni delle prestazioni correnti e future da effettuarsi nel corso del corrente anno 2014 ai sensi delle norme statutarie richiamate nel primo capoverso del presente articolo, le Fonti Istitutive concordano di non dare luogo all'applicazione delle norme in parola.

Art . 34 – Trasferimento ad altro fondo e riscatto

Ove cessi dal rapporto di lavoro con l'Azienda di appartenenza senza aver maturato i requisiti di cui all'art. 31, l'iscritto deve optare per una delle seguenti alternative:

- a. può chiedere la liquidazione delle contribuzioni individualmente versate sino al 31.12.1997, ulteriormente capitalizzate al tasso di interesse legale, entro il limite massimo del tasso di rendimento della Gestione, per il periodo compreso tra l'1.1.1998 e la cessazione del rapporto di lavoro;
- b. può chiedere il trasferimento del medesimo montante ad altro fondo pensione cui egli acceda in relazione alla nuova attività lavorativa oppure ad un fondo pensione

- aperto;
- c. nel caso possa vantare un periodo di iscrizione e contribuzione al Fondo non inferiore a 15 anni, può attendere la maturazione degli ulteriori requisiti di accesso di cui all'art. 31.

Art. 35 – Anticipazioni o prestiti

A valere sulla Gestione, il Fondo non concede prestiti né anticipazioni.

Art. 36 – Gestione delle risorse

1. Nell'ambito della gestione delle risorse, il Fondo persegue l'obiettivo del costante equilibrio tecnico attuariale, anche attraverso il conseguimento di adeguati livelli di rendimento.
2. Compito del Consiglio è l'elaborazione di piani triennali di investimenti e disinvestimenti finalizzati, tra l'altro, al graduale smobilizzo del patrimonio immobiliare. Ciò in coerenza con l'obiettivo di rendere omogenea la natura delle obbligazioni con quella dei proventi della presente gestione, con quello di conseguire un rendimento adeguato per il mantenimento dell'equilibrio tecnico attuariale e con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
3. Proprio al fine di conseguire i predetti adeguati livelli di rendimento, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione degli impegni e delle disponibilità della presente gestione e, dati i profili di rendimento/rischio attesi e il grado di professionalità necessario per garantire un'efficiente gestione delle risorse, valuta la convenienza di avvalersi della struttura interna e/o di soggetti gestori esterni specializzati nei vari rami di attività.
4. In particolare, per quanto attiene alle disponibilità finanziarie, onde consentire l'allocazione più idonea tra le possibili alternative di investimento mobiliare, il Consiglio valuta la convenienza della gestione diretta o indiretta, attraverso soggetti gestori esterni abilitati, fermo quanto previsto dal successivo art. 50, comma 9; analogamente, per quanto attiene al patrimonio immobiliare, al fine di conseguire una redditività adeguata ai livelli di mercato, il Consiglio valuta l'opportunità di avvalersi di operatori del settore, ovvero del proprio personale, sia con riferimento alla gestione corrente degli immobili (comprese le pertinenti attività amministrative e contabili) sia con riferimento all'individuazione di opportunità di mercato nell'ambito delle operazioni di acquisto/vendita.
5. Le valutazioni e le scelte del Consiglio concernenti la gestione delle risorse devono tener conto, ove possibile, degli obiettivi di cui all'art. 50, comma 4.
6. Nella realizzazione degli indirizzi strategici previsti, il Consiglio può avvalersi di consulenti e operatori specializzati esterni.

TITOLO IV – GESTIONE SEPARATA A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Art. 37 – Scopo

La Gestione eroga prestazioni a contribuzione definita in forma sia di rendita che di capitale.

Art. 38 – Iscritti

Sono iscritti alla Gestione, fermo quanto previsto all'art.3:

- a. i medesimi dipendenti di cui all'art. 26;
- b. nonché tutti coloro che abbiano esercitato la facoltà di iscriversi entro il 30 settembre 2007.

Art. 39 – Posizioni attivate in favore dei soggetti fiscalmente a carico

1. Sono attivabili posizioni previdenziali a favore delle persone fiscalmente a carico dei dipendenti Iscritti. La contribuzione al Fondo del familiare fiscalmente a carico viene versata nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Ai fini della qualifica di soggetto fiscalmente a carico assume rilevanza la nozione indicata dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente. La predetta forma di adesione è vincolata alla previa sussistenza della condizione di persona fiscalmente a carico e non comporta tuttavia l'assunzione della qualifica di iscritto al Fondo da parte del beneficiario.
3. L'attivazione della posizione in favore della persona fiscalmente a carico avviene mediante apposita richiesta inoltrata al Fondo da parte dell'Iscritto, contenente anche indicazioni in merito alla misura dei contributi che a tal fine intende versare.
4. È a carico dell'Iscritto comunicare al Fondo eventuali variazioni e/o cessazioni della condizione di soggetto fiscalmente a carico.
5. Il venir meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico comporta, a scelta dell'interessato, alternativamente:
 - a) il trasferimento della stessa presso altra forma pensionistica complementare così come previsto dal presente Statuto;
 - b) il mantenimento della posizione presso il Fondo con facoltà di versare ulteriori contribuzioni.
6. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla perdita del requisito suddetto. Trascorso tale termine senza che sia stata comunicata alcuna richiesta, si presume la volontà di mantenere la posizione.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono – ove compatibili – le disposizioni dello Statuto in atto per gli Iscritti al Fondo.

Art. 40 – Risorse

Le risorse a disposizione della Gestione sono:

- i contributi di cui agli artt. 39 e 41;
- i rendimenti delle attività patrimoniali possedute;
- qualsiasi altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a realizzare lo scopo della gestione.

Art. 41 – Contribuzione

1. Salve eventuali diverse misure successivamente concordate dalle Fonti Istitutive, sono previste le contribuzioni di cui ai commi successivi.
2. A far tempo dall'anno 2000, in capo agli iscritti di cui all'art. 26 contribuiscono:
 - a. le Aziende, nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO;
 - b. gli iscritti medesimi, conferendo:
 - il 2% della retribuzione di cui alla precedente lettera a);
 - una quota dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR compresa tra 0 e 4 punti.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli iscritti possono conferire la quota residua del TFR non già destinata al Fondo.
3. A far tempo dall'anno 2000, in capo agli iscritti di cui alla lettera b) dell'art. 38 che vantino periodi di occupazione anteriori al 28.4.1993 contribuiscono:
 - a. l'Azienda di appartenenza, nella misura del 2% della retribuzione assunta come base per la determinazione dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR;
 - b. gli iscritti medesimi, conferendo:
 - una percentuale liberamente determinata della retribuzione di cui alla precedente lettera a);
 - una quota dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR non inferiore a 2 punti, con possibilità di incrementi successivi.

Coloro già iscritti alla data del 31 dicembre 2006, possono conferire la quota residua del TFR non già destinata al Fondo.
4. A far tempo dall'anno 2000, in capo agli iscritti di cui alla lettera b) dell'art. 38 e che non vantino periodi di occupazione anteriori al 28.4.1993, contribuiscono:
 - a. l'Azienda di appartenenza, nella misura del 2% della retribuzione assunta come base per la determinazione dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR;
 - b. gli iscritti medesimi, conferendo:
 - una percentuale liberamente determinata della retribuzione di cui alla precedente lettera a);
 - l'intero accantonamento annuo al fondo per il TFR, al netto della quota dovuta all'INPS e di ogni altro prelievo che venga disposto per legge dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
5. L'iscritto può incrementare la contribuzione a proprio carico. Gli incrementi sono comunicati alla Azienda di appartenenza e per conoscenza al Fondo entro il 30 novembre e hanno decorrenza dall'anno successivo. In mancanza, si presumono confermate le misure comunicate in precedenza.
6. L'iscritto può incrementare in qualsiasi momento la quota dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR di cui alle lettere b) dei commi 2 e 3. Gli incrementi sono comunicati alla Azienda di appartenenza, e per conoscenza al Fondo e hanno decorrenza dal mese in corso al momento della scelta.
7. L'iscritto può decidere volontariamente di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 42 – Posizioni individuali

1. In capo a ciascun iscritto è istituita una posizione individuale gestita con le modalità proprie della capitalizzazione.
2. La posizione individuale, consistente nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi di cui all'art. 41, dai rendimenti derivanti dalla gestione delle risorse, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Fondo provvede a comunicare, a ciascun iscritto, la posizione individuale maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, così articolata:
 - contributi a carico dell'Azienda di appartenenza;
 - contributi a carico dell'iscritto;
 - quote degli accantonamenti annui al fondo per il TFR versati al Fondo;
 - rendimenti maturati.

Art. 43 – Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nello specifico Regolamento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
5. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
6. Al di fuori delle previsioni di cui ai commi precedenti, il Fondo non concede anticipazioni né prestiti.

Art. 44 – Decesso dell'iscritto

1. In caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma precedente la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di morte dell'ex iscritto che abbia optato per la lettera e) del comma 2 dell'art. 45.
4. Per la gestione degli adempimenti conseguenti all'esercizio del diritto, si applica quanto previsto dall'art. 45, comma 4.

Art. 45 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 47, comma 3;
 - d. riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - e. chiedere il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. Al di fuori dei suddetti casi e di quanto previsto dall'art. 44, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
4. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
5. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 46 – Trasferimento da altri Fondi

Agli iscritti che trasferiscano alla Gestione la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, viene figurativamente riconosciuto un periodo di

iscrizione e contribuzione al Fondo pari a quello effettivamente maturato presso la menzionata forma.

Art. 47 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 41, comma 7, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità in favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale, a condizione che non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 48 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni secondo i seguenti criteri:
 - a. tenendo conto delle leggi, regolamenti e disposizioni che, tempo per tempo, disciplinano cogentemente la materia;
 - b. salvaguardando al meglio la convenienza degli iscritti;

- c. fornendo agli iscritti la maggior gamma di opzioni possibili, con particolare riguardo al tasso tecnico ed alle condizioni di reversibilità. Rispetto a queste ultime, le convenzioni dovranno prevedere la reversibilità della rendita a favore dei beneficiari che saranno indicati dall'iscritto al conseguimento della prestazione.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, eventualmente integrato fino a concorrenza del risultato garantito, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita secondo quanto previsto al precedente comma.

Art. 49 – Invalidità e premorienza

1. La Gestione può offrire la copertura dei rischi di invalidità e morte mediante convenzioni stipulate con primarie compagnie di assicurazione.
2. I premi pagati per ciascun iscritto, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, sono finanziati mediante una quota della contribuzione a carico degli iscritti medesimi.
3. La quota della contribuzione complessiva di cui al comma 2 non concorre alla determinazione della posizione individuale di cui all'art. 42.

Art. 50 – Gestione delle risorse

1. Le disponibilità della Gestione attinente al presente Titolo sono investite nelle attività e con le modalità di cui al DM 62/07 e successive integrazioni o modifiche. Esse pertanto sono gestite o tramite convenzione con i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) del Decreto, ovvero mediante gestione diretta dei consentiti strumenti finanziari e assicurativi nei limiti e nei termini previsti dalle disposizioni di legge relative ai Fondi preesistenti tempo per tempo vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei criteri e dei limiti posti dall'art. 6, comma 13 del Decreto nonché dei diversi limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Per la gestione delle risorse il Fondo stipula convenzioni con i soggetti gestori abilitati, scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità, andamento dei rendimenti in rapporto alle tipologie di investimento ed avendo riguardo agli obiettivi di:
 - diversificazione degli investimenti;
 - efficiente gestione del portafoglio;
 - diversificazione dei rischi;
 - contenimento dei costi;
 - massimizzazione dei rendimenti netti.
5. Al fine di garantire la necessaria trasparenza della procedura di scelta dei gestori, il Consiglio di Amministrazione stabilisce parametri oggettivi e confrontabili, coerenti con gli obiettivi di cui al comma precedente, da utilizzare per la selezione dei soggetti gestori a cui richiedere le offerte contrattuali.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i fattori qualitativi e quantitativi,

- coerenti anch'essi con gli obiettivi di cui al comma 4, da utilizzare per la scelta dei gestori con i quali stipulare le convenzioni e, quindi, controllare l'attività degli stessi.
7. Nella convenzione devono essere espressamente previste:
 - la durata della convenzione;
 - le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal gestore, prevedendo i periodi ed i relativi indici di riferimento;
 - la definizione del portafoglio di riferimento e le modalità con cui potrà essere modificato;
 - le apposite clausole di recesso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti insoddisfacente l'andamento dei rendimenti, misurato da specifici indici, ovvero l'affidabilità del gestore.
 8. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati della gestione mediante parametri oggettivi e confrontabili adottati secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.
 9. E' in facoltà del Collegio di Amministrazione, ai fini dell'investimento e della gestione delle risorse, l'istituzione di comparti diversificati in relazione ai profili di rischio. A tal fine, il Consiglio emana apposito Regolamento del quale, nel rispetto delle generali previsioni statutarie, sono definite le caratteristiche dei singoli comparti, le modalità di adesione agli stessi da parte degli sottoscritti e di trasferimento delle posizioni dall'uno all'altro comparto nonché le regole di gestione e di rendicontazione.
 10. Il Consiglio di Amministrazione, a fronte della chiusura del Fondo a nuove iscrizioni, dovrà orientarsi sulla scelta di almeno due diverse linee di investimento aventi le seguenti caratteristiche di "rischiosità":
 - Comparto "A": investimento di tipo prudenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto;
 - Comparto "B": investimento di tipo moderato.

Art. 51 – Banca depositaria

1. Le risorse finanziarie del Fondo sono depositate presso un'unica Banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca depositaria.
3. Compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 252/05.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Banca depositaria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Art . 52 – Cessazione dal servizio in caso di cessione di ramo di azienda

Fermo quanto previsto dall'art. 45, ove intervengano appositi accordi che lo consentano, agli iscritti interessati da cessione di ramo di azienda, è data facoltà di mantenere l'iscrizione al Fondo alle condizioni previste dal presente Statuto.

Art . 53 – Sospensione del rapporto di lavoro

1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui agli artt. 28 e 41. Parimenti, il periodo di sospensione non vale ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, previa intesa tra l'Azienda e l'iscritto, proseguono:
 - la contribuzione a carico dell'Azienda secondo le aliquote di cui all'art. 28 e alle lettere a) dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 41;
 - la contribuzione a carico dell'iscritto secondo le aliquote di cui al primo punto delle lettere b) dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 41.Entrambe le contribuzioni sono commisurate al trattamento economico spettante all'iscritto medesimo in base al CCNL del Settore del Credito tempo per tempo vigente.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, previo consenso dell'eventuale nuovo datore di lavoro, prosegue anche la contribuzione di cui al secondo punto delle lettere b) dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 41.
4. All'atto della cessazione della sospensione del rapporto di lavoro senza rientro alle dipendenze dell'Azienda, si applica quanto disposto dall'art. 34.

Art . 54 – Decorrenza delle prestazioni pensionistiche

Le prestazioni a carico della Gestione a Prestazione Definita e della Gestione a Contribuzione Definita decorrono – maturati i requisiti di cui agli artt. 31 e 47 – dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Art. 55 – Divieto di cessione delle prestazioni pensionistiche

Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere alimentare e non possono essere cedute, né alienate, né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 56 – Conflitti di interesse

Il conflitto di interesse è disciplinato sulla base delle norme tempo per tempo vigenti mediante apposito Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 57 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali i Partecipanti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Scheda informativa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 58 – Sistema Contabile

1. La contabilità del Fondo è tenuta separatamente per le due Gestioni di cui all'art. 1, sulla base di un Regolamento di Contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci.
2. In materia di valore del patrimonio e della sua redditività, di scritture contabili, di prospetto patrimoniale, di rendiconto annuo e di determinazione delle posizioni individuali di cui all'art. 42, si applicano le istruzioni emanate, tempo per tempo, dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera f) del Decreto.

Art. 59 – Bilancio

1. Il Bilancio del Fondo è costituito da due distinte sezioni comprendenti i rendiconti annuali ed i prospetti patrimoniali relativi alle due Gestioni di cui all'art. 1.
2. Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la contabilità del Fondo ed il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di Bilancio e di apposita Relazione.
3. Il progetto di bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della Società incaricata della revisione legale devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il progetto di Bilancio, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, viene sottoposto all'Assemblea per la relativa approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed inoltrato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art . 60 – Verifiche tecnico-attuariali

Ad intervalli non superiori a tre anni si procede, a cura dell'attuario designato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, alla stesura di una Relazione tecnico-attuariale riguardante la Gestione a Prestazione Definita di cui all'art. 1.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 – Personale cessato anteriormente al presente Statuto che accede al pensionamento dopo il 31/12/1997

Nel rispetto dei medesimi requisiti di accesso di cui all'art. 31, nei confronti del personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto riformato con l'Accordo del 12.2.1999, continuano a trovare applicazione le modalità di calcolo della prestazione previste dallo Statuto del Fondo di Previdenza per il Personale della Banca di Roma, approvato con D.M. del 25.7.1994.

Art. 62 – Prima verifica tecnico- attuariale

La prima delle verifiche di cui all'art. 60 è effettuata con riferimento alla data del 31.12.2000 ed i risultati della medesima sono portati a conoscenza delle Fonti Istitutive, a cura del Fondo.

Art. 63 – Prestiti in essere

I prestiti contratti dagli Iscritti a norma del precedente Statuto seguiranno il piano di ammortamento stabilito.

Art. 64 – Adeguamento dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 65 – Scioglimento e liquidazione del Fondo

1. Il Fondo è sciolto ed è messo in liquidazione in caso di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alle Fonti Istitutive, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, tutti gli elementi che lasciano presumere la necessità dello scioglimento di cui sopra.
3. Ove non intervengano specifiche intese, trascorsi tre mesi, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea straordinaria, proponendo la liquidazione del Fondo.
4. In caso di liquidazione, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni dei diritti dei pensionati, degli iscritti e degli altri aventi diritto, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.